



Codice penale svizzero e Codice penale militare

Progetto

(Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 3 maggio 2018¹

e il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Codice penale³

Art. 261^{bis}

Discriminazione
e incitamento
all'odio

Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, orientamento sessuale o identità di genere;

chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditarla o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone;

chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;

chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, orientamento sessuale o identità di genere o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità;

1 FF 2018 3209

2 FF 2018 ...; sarà pubblicato successivamente nel Foglio federale.

3 RS 311.0

chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione, orientamento sessuale o identità di genere, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Codice penale militare⁴

Art. 171c, cpv. 1

Discriminazione
e incitamento
all'odio

¹ Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, orientamento sessuale o identità di genere;

chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditarlo o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone;

chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;

chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, orientamento sessuale o identità di genere o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità;

chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione, orientamento sessuale o identità di genere, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Nidegger, Bauer, Egloff, Geissbühler, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Walliser, Zanetti)

Non entrare in materia